

TITOLO V

ALTRI SERVIZI

Articolo 45 – Gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione

Il centro pubblico di valorizzazione e selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata dell'intero bacino BR/2, già realizzato nel territorio di Francavilla Fontana, contrada "Masseria Feudo Inferiore", lungo la S.P. Francavilla Fontana – San Vito dei Normanni, a circa km. 2,000 dall'abitato, ha le specificità impiantistiche riportate in allegato 1.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana sarà possibile visionare copia del progetto, nonché fare richiesta di sopralluogo.

Il centro dovrà essere gestito dalla concessionaria, aggiudicataria del presente appalto. Nel progetto tecnico dovrà essere presentato un regolamento per gestione nel quale dovranno essere indicate: le condizioni di conferimento, la gestione dei materiali recuperati e degli scarti derivanti dalla selezione/valorizzazione, il tipo di manutenzione, i servizi generali, il personale da impiegare, ecc..

Articolo 46 – Gestione del centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli

Il centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli dell'intero bacino BR/2, in fase di realizzazione nel territorio di Francavilla Fontana, contrada "Masseria Feudo Inferiore", lungo la S.P. Francavilla Fontana – San Vito dei Normanni, a circa km. 1,800 dall'abitato, ha le specificità impiantistiche riportate in allegato 2.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana sarà possibile visionare copia del progetto, nonché fare richiesta di sopralluogo.

Il centro dovrà essere gestito dalla concessionaria, aggiudicataria del presente appalto. Nel progetto tecnico dovrà essere presentato un regolamento per gestione nel quale dovranno essere indicate: le condizioni di conferimento, la gestione dei materiali recuperati e degli scarti derivanti dalla selezione/valorizzazione, il tipo di manutenzione, i servizi generali, il personale da impiegare, ecc..

TITOLO VI

CORRISPETTIVO E SUOI PAGAMENTI

Articolo 47 - Corrispettivo della concessione

Per l'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, l'Autorità corrisponderà al concessionario il canone relativo ad ogni servizio avviato, quale risulta dal prezzo annuo indicato in offerta e recepito in contratto.

Detto prezzo comprende:

- tutte le spese, dirette ed indirette, per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti;
- gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale investito per le esigenze dei servizi in appalto;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati per l'espletamento dei servizi;
- i consumi e gli oneri di gestione tutti;
- le assicurazioni, le tasse, le spese generali e l'utile di impresa;
- ogni altro onere individuato dalla concessionaria nella offerta.

Restano a carico dell'Autorità :

- i costi per il trattamento, recupero, smaltimento;
- il tributo ex art. 3 legge 549/95;
- l'IVA;
- ogni eventuale imposta e tassa;
- gli eventuali adeguamenti dei servizi e di loro parti regolarmente autorizzati;
- gli oneri per i servizi straordinari e/o di emergenza, non previsti dal progetto-offerta.

Articolo 48 - Corrispettivo servizio RSA

Per le fatturazioni relative al servizio raccolta RSA si procede secondo quanto al precedente art. 47 e successivo art. 49.

La fatturazione a ciascun Comune verrà effettuata:

- per i servizi comuni, in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti;
- per i servizi a richiesta, in relazione ai servizi prestati

Articolo 49 - Pagamenti

I pagamenti saranno corrisposti, previa presentazione di fattura, in rate mensili posticipate, saldate entro la prima decade del mese successivo alla scadenza.

L'eventuale ritardato pagamento, a qualunque causa imputabile, non farà sorgere il diritto di abbandono o di riduzione dei servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.

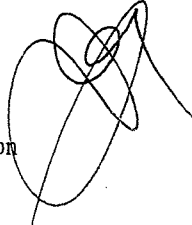
Qualora il pagamento del canone non dovesse essere corrisposto entro il suddetto termine, il calcolo degli interessi legali spettanti al concessionario decorrerà solo dal trentesimo giorno successivo alla scadenza citata; gli eventuali interessi di mora decorreranno dal novantesimo giorno della scadenza stessa.

Articolo 50 - Revisione del corrispettivo di concessione

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è assoggettato alla revisione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove questa sia prevista come obbligatoria dalle leggi vigenti.

Per le comprovate variazioni in aumento o diminuzione del costo dei servizi, le parti contraenti, trascorso il primo anno di gestione, potranno richiedere l'aggiornamento del corrispettivo di concessione.

Salvo quanto disposto dal comma 6, dell'art. 44 della citata legge 724/94, in mancanza della pubblicazione dei dati ISTAT ivi previsti, la revisione del corrispettivo sarà determinata:

- 
- a) per il **personale**: variazione dei costi determinata dalla applicazione dei CCNL di categoria, con incidenza del 50% sul corrispettivo di servizio;
 - b) per il costo di **esercizio degli automezzi**: variazione degli indici generali dei prezzi ISTAT, voce "prezzi al consumo - trasporto e comunicazioni", con incidenza del 25% sul corrispettivo di servizio;
 - c) per il costo dei **materiali di consumo**: variazione degli indici generali dei prezzi ISTAT, voce "prezzi al consumo - altri beni e servizi", con incidenza del 25% sul corrispettivo di servizio.

La revisione potrà essere richiesta per i corrispettivi relativi ai singoli servizi avviati.

L'importo revisionato sarà corrisposto al concessionario trascorsi 60 giorni dall'inizio di ogni anno solare, soggetto a revisione.

Articolo 51 - Variazioni ed estensioni dei servizi

Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dall'Autorità, devono risultare da preventivi accordi tra Autorità e concessionario ed essere espressamente autorizzate dall'Autorità, solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento del corrispettivo stesso.

Per la constatazione delle variazioni di prestazioni sarà obbligo del concessionario fornire la necessaria documentazione.

Articolo 52 - Proprietà dei rifiuti e destinazione dei ricavi da vendita dei rifiuti riciclabili

Anche le frazioni riciclabili e le materie di rifiuto suscettibili di riciclaggio e/o reimpiego, come materie prime, gestite eventualmente dall'Autorità o dai Comuni e provenienti da servizi oggetto della concessione, vengono conferite al concessionario che beneficerà dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali riciclati e/o reimpiegati.

Il concessionario deve espressamente evidenziare tali ricavi e/o costi nel piano economico finanziario di offerta e nello stabilire il corrispettivo d'appalto, inoltre, secondo le modalità di cui all'art. 43 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori, per ogni frazione dovrà comunicare all'Autorità il ricavo della vendita, indicando le quantità e le ditte a cui sono stati conferiti i materiali oggetto della raccolta differenziata, nonché producendo ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità riterrà acquisire.

In ogni caso gli eco-incentivi o i contributi erogati a vario titolo, da Enti Pubblici, associazioni, consorzi privati (esclusi i contributi CONAI che saranno di spettanza del concessionario) ed i proventi da sanzioni amministrative, saranno di esclusiva spettanza dell'Autorità, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del concessionario.

Articolo 53 - Raggiungimento degli obiettivi minimi nella raccolta differenziata

Il concessionario dovrà indicare, per l'intero periodo contrattuale, gli obiettivi di raccolta differenziata in termini di quantità della frazione differenziata riferita alle singole frazioni riciclabili (carta, plastica, vetro, cartone, umido, legno, ingombranti, pile e farmaci).

Per il primo anno di servizio l'obiettivo minimo che dovrà comunque essere proposto, dalle ditte partecipanti alla gara, non potrà essere inferiore al 20% (di materiale complessivo riciclato) dovrà essere comunque garantito il mantenimento di eventuale risultati migliori ottenuti in ambiti comunali specifici qualora gli stessi superino il limite del 20%.

Nel caso di superamento di entrambi gli obiettivi di quantità indicati dal concessionario per il dato complessivo delle raccolte differenziate sul territorio comprensoriale, verrà calcolato l'importo risparmiato come minor costo di smaltimento (riferito al costo di smaltimento del secco vigente

all'epoca) e sarà applicata al concessionario stesso una indennità pari al 50% (cinquanta per cento) della cifra stessa.

Parimenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del maggior costo di smaltimento sostenuto dall'Autorità (per costo di smaltimento del secco si intende l'onere che le Amministrazioni Comunali avrebbero dovuto sostenere tenendo conto del costo reale di smaltimento in discarica, oltre il contributo a favore del Comune sito di discarica e tributo speciale).

Nel rispetto dei tempi, degli obiettivi e delle modalità previste dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente, e dalle ordinanze del Commissario Delegato o direttive regionali, dovrà essere organizzato un idoneo ed efficiente servizio di raccolta differenziata e/o separata dei RSU al fine di sottrarre allo smaltimento finale le massime percentuali di materiali, viceversa recuperabili e/o reimpiegabili nei cicli produttivi.

Il concessionario dovrà:

- garantire la copertura omogenea del territorio;
- assicurare che la gestione della raccolta differenziata sia effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia e l'efficienza del servizio, curando il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
- prevedere l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari derivanti dal post consumo domestico e da utenze assimilate.

E' data facoltà alla concessionaria di provvedere, d'intesa con i produttori, alla raccolta, trasporto, riciclaggio e/o recupero degli imballaggi primari e secondari, nelle more della piena funzionalità del CONAI.

Gli eventuali contributi previsti a carico del CONAI per i materiali derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi saranno introitati dalla concessionaria.

L'organizzazione del servizio dovrà assicurare la copertura omogenea dell'intero territorio urbano, facilitando al massimo il conferimento da parte degli utenti e dovrà interessare almeno le filiere "vetro", "plastica", "carta", "metalli", "legno", oltre alla intercettazione separata (al fine di assicurare un distinto smaltimento) dei rifiuti urbani pericolosi (pile scariche, farmaci scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F").

Questi ultimi verranno smaltiti a cura e onere della Autorità.

Le varie fasi di stoccaggio, trasporto e definitivo smaltimento dovranno essere documentati dagli appositi registri di carico e scarico e relativi formulari redatti nei modi previsti dalla legge, esplicitamente riferiti ai rifiuti urbani pericolosi e a ogni frazione di rifiuto raccolto in modo differenziato, prodotti nel Comune.

Nel progetto offerta dovranno precisarsi le modalità (attiva, passiva, ecc.) di espletamento dei servizi di raccolta differenziata e separata, con identificazione analitica del numero, tipo e ubicazione dei vari contenitori, frequenza di svuotamento, orari, risorse impiegate e descrizione delle successive operazioni (conferimenti a terzi specializzati ecc.) per il recupero dei materiali e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Dovranno altresì essere indicati gli obiettivi presumibili di recupero (sulla scorta del tipo di servizio proposto, dalle rese medie di servizi analoghi già sperimentati) e la compatibilità di questi con gli obiettivi indicati dalla legge e/o da ordinanze commissariali, ecc..

Articolo 54 - Penali

Il concessionario è obbligato ad eseguire i servizi alle condizioni previste dal contratto, salvo

eccezioni concordate con l'Autorità.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre all'obbligo di ovviare alla infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di sanzioni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, accertate dai competenti uffici ed organizzazioni comunali, o su fondati e verificati reclami dell'utenza, saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i seguenti casi:

1. per il mancato servizio per una intera giornata, anche in un solo Comune, si applicherà una trattenuta pari ad un trecentesimo del corrispettivo annuo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza;
2. per la mancata esecuzione della raccolta rifiuti di una via o di una piazza, o parte della stessa, nei giorni stabiliti: €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
3. per una ritardata e/o trascurata e/o incompleta raccolta rifiuti in una via o di una piazza, o parte della stessa, nei giorni stabiliti: €. 125,00 (euro centoventicinque/00);
4. per la mancata esecuzione del servizio di spazzamento di una via o di una piazza, o parte della stessa, nei giorni stabiliti: €. 180,00 (euro centottanta/00);
5. per ogni ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento di una via o di una piazza, o parte della stessa, nei giorni stabiliti: €. 100,00 (euro cento/00);
6. per omessa manutenzione di un contenitore, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione di €. 100,00 (euro cento/00), per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, il concessionario provvederà all'immediata sostituzione ovvero, in mancanza, si applicherà la sanzione di cui sopra, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta;
7. per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei cassonetti nei termini fissati dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, per ogni cassonetto non lavato o disinfettato: €. 150,00 (euro centocinquanta/00);
8. per mancato rispetto degli orari di apertura dei centri di raccolta (se allestiti): €. 200,00 (euro duecento/00);
9. per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta integrata: €. 1.000,00 (euro mille/00);
10. per mancata o irregolare consegna, nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero, del materiale prelevato mediante raccolta differenziata, con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
11. per mancata corretta pesatura per utenza, via, piazza, Comune, tipologia, nonché mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, attinenti i rifiuti trattati: €. 300,00 (euro trecento/00);
12. per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
13. per omesso intervento richiesto nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero, del materiale prelevato mediante raccolta differenziata, con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata: €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

14. per omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri: da un minimo di €. 150,00 (euro centocinquanta/00) ad un massimo di €. 900,00 (euro novecento/00);

15. per qualsiasi altra violazione di patti contrattuali, non espressamente indicati nel presente articolo, potrà essere applicata una penalità da €. 100,00 (euro cento/00) ad €. 300,00 (euro trecento/00).

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza che sarà inoltrata dalla Autorità entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dall'avvenimento.

L'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penalità non contestata potrà essere trattenuta sulla prima rata del corrispettivo in pagamento.

Le infrazioni potranno essere accertate dall'Autorità mediante il proprio personale o persone delegate, dai comandi di Polizia Municipale e dagli uffici comunale competenti o consortili, laddove attivati.

Il responsabile del servizio dell'ATO procederà, entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata o telefax, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive del concessionario saranno sottoposte al responsabile del servizio dell'Autorità che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate al concessionario anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente del concessionario stesso, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplinazione nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture, eventualmente eseguite di ufficio, sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, in caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'Autorità avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di decadenza dell'appalto.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate e che non potranno continuare oltre i tre giorni.

L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Autorità nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali il concessionario rimane, comunque ed in qualsiasi caso, responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto dell'Autorità di dichiarare la risoluzione del contratto.

TITOLO VII

NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA URBANI DOMESTICI ED ESTERNI

Articolo 55 - Estensione territoriale del servizio

Tutti i servizi di cui al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri devono essere svolti nell'ambito dell'A.T.O., secondo le planimetrie messe a disposizione delle ditte partecipanti, nei territori di tutti i Comuni, eccettuati i servizi accessori che interessano i singoli Comuni richiedenti.

Resta inteso che le operazioni per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno rispettare l'orario indicato dal concessionario, su almeno due turni lavorativi, ad eccezione di situazioni particolari, per i quali, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'intervento del concessionario in qualsiasi momento del giorno e della notte. In tale caso, ai fini del pagamento delle prestazioni si farà riferimento alle ore di servizio sul territorio dei Comuni richiedenti lo stesso.

Nell'ambito di zone delimitate e specificate nelle planimetrie, allegate al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, è comunque prevista la possibilità di istituire una raccolta notturna che il concessionario dovrà effettuare e valutare in fase di progetto offerta e il cui corrispettivo dovrà essere valutato e conglobato nell'offerta complessiva singola per ciascun Comune.

Articolo 56 - Calendario del servizio

Il servizio verrà eseguito secondo le disposizioni e gli orari e turni che verranno stabiliti, zona per zona, dal concessionario.

Nel progetto-offerta la ditta concorrente dovrà allegare una bozza di calendario per la raccolta dei rifiuti.

Al fine di informare la cittadinanza, dovrà essere successivamente distribuito a tutte le utenze, a carico del concessionario, un calendario definitivo, concordato con l'Autorità, in cui vengano evidenziati i giorni di raccolta e gli orari zona per zona. Tale calendario dovrà essere distribuito almeno un mese prima dell'inizio delle prestazioni. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, nel caso di più giorni di festa consecutivi dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

Allo scopo di migliorare il servizio sia gli orari che le frequenze di raccolta sono modificabili previa richiesta dell'Autorità e con preavviso di almeno trenta giorni al concessionario. In questo caso l'Autorità si farà carico delle spese di volantinaggio e di informazione all'utenza.

Articolo 57 - Raccolta "stradale"

Si precisa che questo tipo di raccolta, prevista per le sole utenze domestiche, costituisce una delle tre alternative in gara (cfr. art. 56 e 57) su cui il concorrente è tenuto a formulare la propria offerta/progetto.

Il servizio di raccolta, limitatamente alla frazione secca ed umida dei rifiuti solidi urbani proveniente dalle utenze domestiche, potrà essere (a seconda del risultato in gara e volontà dell'Autorità) effettuato mediante la raccolta denominata "stradale". Il servizio avverrà mediante il ritiro delle frazioni, in cassonetti stradali nuovi messi a disposizione dal concessionario disposti lungo il bordo delle strade, in aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, come evidenziato nelle planimetrie messe a disposizione dell'Autorità. Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera ed adeguate attrezzature in tutti i territori delle amministrazioni comunali interessate alla presente concessione. I cassonetti per la raccolta del rifiuto secco e del rifiuto umido dovranno essere sempre disposti almeno a coppia.

Articolo 58 - Raccolta "porta a porta"

Si precisa che questo tipo di raccolta obbligatorio per le utenze non domestiche costituisce una delle tre alternative in gara per le utenze domestiche (cfr. art. 55 e 57) su cui la ditta concorrente è tenuta a formulare la propria offerta-progetto.

Il servizio di raccolta delle frazioni riciclabili dei rifiuti solidi urbani, per la frazione secca e umida, potrà essere effettuato mediante la raccolta denominata "porta a porta".

Tale servizio avverrà mediante il ritiro delle frazioni, in contenitori, che verranno posti, a cura dell'utente, lungo il bordo delle strade, pubbliche o destinate ad uso pubblico, evidenziate nella planimetrie di cui all'art. precedente. Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutti i territori delle amministrazioni comunali interessate al presente appalto. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. La movimentazione dei rifiuti umidi dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, al fine di evitare qualunque tipo di percolamento. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.

Il servizio comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni ma posti comunque in prossimità e/o adiacenza ai contenitori adibiti al servizio.

Articolo 59 - Raccolta mista "stradale e porta a porta"

La terza alternativa posta in gara prevede che la ditta concorrente proceda alla formulazione di un'offerta per una raccolta mista di tipo stradale, come prevista al precedente art. 55, in alcuni quartieri e/o frazioni ed una raccolta "porta a porta", con le modalità specificate al precedente art. 57, in altri.

Rimangono comunque invariate le caratteristiche della raccolta per le utenze non domestiche dove il concessionario dovrà procedere con una previsione di raccolta "porta a porta".

Articolo 60 - Raccolta e trasporto dei R.S.U. ed assimilati

La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata tutti i giorni feriali, in tutte le zone ricadenti nel perimetro del territorio urbano e secondo gli orari e le modalità concordati con le singole Amministrazioni Comunali e comunque in turno diurno.

Il modello di raccolta e trasporto proposto dovrà essere tale da garantire il massimo recupero delle frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati.

La eventuale collocazione di cassonetti e contenitori dovrà considerare la densità abitativa, la tipologia delle utenze, la viabilità e l'accessibilità da parte sia dell'utenza che degli automezzi preposti alla raccolta.

L'ubicazione degli stessi sarà stabilita d'intesa con l'Amministrazione Comunale (successivamente il concessionario dovrà fornire la planimetria con l'individuazione dei cassonetti) e la delimitazione sarà evidenziata sulla carreggiata stradale con apposite strisce gialle e scritta N.U., con onere a carico dello stesso concessionario, ivi compresi i rifacimenti quando necessari o richiesti.

Il numero dei contenitori previsti nel progetto offerta dovrà essere mantenuto inalterato restando a totale carico del concessionario, ogni onere relativo alla sostituzione in caso di incendio, atti vandalici, incidenti, ecc..

Le aree "aperte e scoperte" presso le quali si svolgono i mercati (giornalieri e/o periodici) dovranno essere sottoposte ad intervento di rimozione rifiuti al termine delle attività.

Le siringhe usate, abbandonate sul suolo pubblico, vanno prelevate con mezzi e sistemi adeguati e avviate allo smaltimento nei siti indicati dalla Autorità.

Su segnalazione di cittadini e/o polizia municipale, il concessionario dovrà provvedere alla raccolta delle carogne di animali di piccola taglia rinvenute su tutto il territorio comunale. Lo smaltimento, il cui onere è a carico della Autorità, seguirà le prescrizioni impartite dal responsabile del servizio veterinario della competente A.U.S.L..

In caso di caduta di neve, il concessionario dovrà, comunque, assicurare il servizio di raccolta rifiuti e mobilitare il restante personale per lo sgombero della neve dalle strade del centro urbano, mediante spalatura a mano e/o meccanica, senza alcun onere aggiuntivo.

Il concessionario dovrà spalare e liberare dalla neve, prioritariamente, le sedi stradali a più intenso traffico e, successivamente, i relativi marciapiedi.

Dovrà, inoltre, effettuare lo spargimento di sale necessario sulle concentrazioni, il cui onere sarà a carico della ditta concessionaria.

Il servizio prevede la raccolta ed il trasporto fino ad impianto autorizzato dei rifiuti ingombranti urbani e beni di uso durevole provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art. 7, comma 2, lett. a, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).

Il conferimento e la raccolta potranno essere attuati in un solo giorno a settimana ed in fascia oraria da concordarsi con le singole Amministrazioni Comunali.

Per la raccolta dei rifiuti cimiteriali verranno installati, presso l'area cimiteriale, un adeguato numero di cassonetti.

E' facoltà del concessionario porre in essere servizi con differenti modalità, restando inteso, coque, che la raccolta dei rifiuti in argomento deve avvenire con frequenza giornaliera, in tempi coerenti con gli orari di apertura dei cimiteri.

Il servizio interesserà anche i rifiuti da esumazione ed estumulazione (ex art. 7 D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22), attuato secondo i programmi periodici disposti dalla competente Autorità Sanitaria.

Il concessionario indicherà, in offerta, le modalità di attuazione del servizio di raccolta e trasporto; lo smaltimento resta a carico della Autorità, che indicherà anche l'impianto di servizio presso il quale effettuare il conferimento.

Il servizio dovrà essere svolto, in ogni caso, in ottemperanza al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ed al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In merito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la concessionaria dovrà:

- assicurare il servizio secondo tempi e modalità di conferimento previste in progetto;
- assicurare la tempestività tra ciclo di conferimento (regolamentato dalle singole Amministrazioni in relazione ai tempi di raccolta progettati) e il ciclo di raccolta;
- fornire contenitori, nel caso sia prevista questa tecnica di raccolta, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste e sottoporli a periodici trattamenti (di lavaggio e disinfezione) per impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitario;
- garantire che i mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti urbani siano idonei alla protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici sottoponendoli, inoltre, a periodiche e adeguate bonifiche;

- effettuare il trasporto entro 12 ore dal ritiro e comunque in funzione dei tempi di apertura degli impianti terminali.

Ogni Amministrazione Comunale, attraverso l'Autorità, potrà sempre chiedere, in caso di epidemie, allagamenti, incendi, calamità naturali ecc., concordandone preventivamente il corrispettivo, l'intervento del concessionario per l'attuazione di servizi speciali, particolari e/o intensivi.

Articolo 61 – Trasporto dei R.S.U. e assimilati

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare e conferire i rifiuti, nell'impianto di smaltimento/trattamento di bacino, nello stesso giorno in cui viene effettuato il servizio di raccolta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'impianto terminale da utilizzare sarà quello previsto dal piano regionale al servizio di bacino di utenza o, in mancanza, quello indicato dalla Autorità.

Il concessionario potrà utilizzare e applicare, restandone esclusivo responsabile, tecniche di recupero delle frazioni dei rifiuti urbani attraverso le quali si realizzi una effettiva riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento.

E' a carico del concessionario l'onere del trasporto nell'impianto di smaltimento finale e/o di trattamento e/o di recupero per ogni sito ricompreso nel bacino di utenza.

In caso di localizzazioni esterne al bacino di appartenenza, saranno riconosciuti, a parte, al concessionario i maggiori oneri di trasferimento, per le maggiori distanze da percorrere, rispetto al predetto impianto di bacino.

L'onere dello smaltimento e/o i costi di trattamento, compreso ogni eventuale tassa e/o tributo e/o oneri accessori, grava interamente sulla Autorità.

Articolo 62 - Programma lavaggio e manutenzione dei contenitori e smaltimento dei prodotti di risulta

I cassonetti e contenitori dedicati che nel corso del servizio si rendessero inutilizzabili o in evidente stato di degrado, dovranno essere sostituiti a cura del concessionario, fatto salvo il diritto da parte dello stesso di rivalersi contro i responsabili del danneggiamento, una volta individuati. La sostituzione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla segnalazione.

Nel caso in cui l'inutilizzabilità o il degrado dipendessero dal comportamento dell'utente, il concessionario è tenuto alla fornitura sostitutiva del cassonetto o contenitore, con onere a carico dell'utente. A questo scopo il concessionario dovrà determinare, in sede di gara, il prezzo richiesto per ciascun tipo di cassonetto e contenitore che intende applicare.

Tali cassonetti e/o contenitori dovranno essere sottoposti a periodico trattamento di lavaggio e disinfezione interno ed esterno. Per una loro sanificazione è sufficiente il lavaggio interno effettuato con acqua calda (almeno 80 gradi all'ugello), pressurizzata (90/100 bar).

Le frequenze minime di lavaggio sono di seguito indicate:

- a) per i contenitori dell'umido tassativamente: due volte la settimana, nel periodo da maggio a settembre, ed ogni settimana, da ottobre ad aprile, esclusi quelli utilizzati nel servizio porta a porta;
- b) per i contenitori del secco tassativamente: ogni 15 giorni, nel periodo da maggio a settembre, ed ogni 30 giorni, da ottobre ad aprile.

Due volte all'anno tutti i contenitori delle raccolte differenziate vanno lavati esternamente e internamente, con asportazione di eventuali adesivi e cancellazione di scritte irregolarmente apposte (esclusivamente i contenitori di tipo stradale).

Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti dovrà essere concordato preventivamente con l'Autorità e comunicato, periodicamente, attraverso un prospetto con i seguenti dati: data, operatore, numero operatore, cassonetti lavati (dal n. _____ al n. _____), via, utenza. A partire dalla costituzione della banca dati georeferenziata di cui al precedente art. 38, tali dati dovranno essere oggetto di aggiornamento all'interno della stessa.

Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio dei contenitori è a cura ed a carico del concessionario.

Al lavaggio e disinfezione di eventuali cassonetti e contenitori, dedicati alle utenze domestiche, provvedono direttamente gli utenti, almeno una volta al mese. Agli stessi è fatto divieto di riversare sulla pubblica via o caditoie pubbliche le acque di risulta salve fatte, in caso contrario, le sanzioni di legge.

Nel progetto-offerta si dovrà indicare la descrizione tecnica dei modi di esecuzione e del tipo di disinfettante impiegato.

Dovrà essere altresì assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori, rimuovendo e sostituendo tempestivamente quelli sinistrati e/o incendiati.

La segnaletica rifrangente e gli adesivi informativi, se usurati, vanno immediatamente ripristinati.

Articolo 63 - Ulteriori cassonetti e contenitori per raccolta frazioni riciclabili e non

Nel caso in cui, a seguito della costruzione di nuovi insediamenti, si verificasse, in via obiettiva, un aumento di utenze e si verificasse la necessità di dedicare ad essi nuovi cassonetti e/o sacchi e bidoncini per il rifiuto secco non riciclabile, contenitori e/o contenitori per le frazioni riciclabili, il concessionario è tenuto a provvedere all'acquisto e al posizionamento degli stessi.

A tale fine il concessionario dovrà fornire i prezzi unitari relativi all'acquisto, installazione ed alla gestione dei nuovi contenitori divisi per tipologia.

Articolo 64 - Sostituzione cassonetti distrutti o divenuti obsoleti

Il concessionario è tenuto a rimuovere, riparare e/o sostituire tutti i contenitori impiegati nel servizio di raccolta, i quali a giudizio insindacabile dell'Autorità, per motivi legali, tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale, non siano conformi alle norme e raccomandazioni vigenti e future.

Il concessionario è tenuto, inoltre, alla immediata sostituzione, con tutti gli oneri connessi a tale operazione a proprio carico, dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici, fatto salvo il diritto, da parte del concessionario, di rivalersi contro i responsabili del danneggiamento, una volta individuati.

Articolo 65 - Raccolta della frazione verde

Nei comuni verrà effettuato un servizio di raccolta "porta a porta" del materiale di sfalcio o di potatura dei giardini privati.

Onde evitare impieghi antieconomici, sia di personale che di mezzi, gli interventi saranno prenotati telefonicamente al numero verde approntato dal concessionario e verranno effettuati a spese dell'utente.

Il costo forfettario dovrà essere indicato dal concessionario in sede di offerta.

Per quelle utenze che hanno una produzione di rifiuto superiore ai 100 litri per raccolta verranno dati in uso, su richiesta, contenitori per il rifiuto umido da 240 litri, dietro il pagamento di un corrispettivo che dovrà essere indicato dal concessionario in sede di gara.

A tal scopo il concessionario dovrà fornire il mezzo di raccolta di un ribalta cassonetti.

L'utente è tenuto a conferire il rifiuto verde privo di altre impurità non compostabili.

La raccolta della frazione verde, derivante da sfalci o potatura di aree pubbliche, rimane compreso e compensato nel canone proposto dal concessionario.

Articolo 66 - Raccolta della frazione secco riciclabile

In alternativa ad altra forma di servizio che il concessionario dovrà proporre, ivi compreso, eventualmente, il conferimento diretto da parte dell'utente ai centri di raccolta, lo stesso concessionario è tenuto a raccogliere i cartoni, con il sistema del porta a porta, per le utenze non domestiche, provvedendo a coprire, con il servizio, l'intero territorio dell'ATO.

Gli stessi verranno, allo scopo, ordinatamente accatastati e volumetricamente ridotti ed impacchettati a cura degli utenti in modo da garantirne una efficace raccolta. Questo servizio economicamente dovrà essere a pareggio (che dovrà essere evidenziato in gara), motivo per cui per l'Autorità è a costo zero.

La raccolta differenziata di vetro, lattine, contenitori banda stagnata, carta, contenitori in plastica verrà effettuata con il metodo dei raccoglitori stradali. Per le utenze non domestiche, riconducibili a bar, alberghi, ristoranti, trattorie, mense, ecc., dovrà essere, inoltre, previsto un servizio di raccolta, porta a porta, del vetro, alluminio, lattine, ecc.. Il concessionario dovrà, pertanto, fornire idonei contenitori da 80-120-240 litri o altri contenitori che lo stesso concessionario intende proporre.

Le componenti del rifiuto secco riciclabile verranno raccolte con cadenze differenziate per le diverse tipologie di raccolta, alternando la raccolta della carta con quella del barattolame, vetro e contenitori metallici, che verranno raccolti contemporaneamente, e della plastica.

Il concessionario dovrà formulare un calendario di raccolta che, comunque, dovrà tener conto delle peculiarità territoriali dell'ATO. La proposta che dovrà, pertanto, essere formulata dovrà tener conto delle diverse realtà territoriali e anche delle frequenze attualmente in essere che non potranno, in nessun caso, essere ridotte. Non si dovrà conferire, con la carta e il cartone, materiali quali i poliaccoppiati (tetrapak), né materiale imbrattato da sostanze alimentari.

Il concessionario provvederà a raccogliere, comunque, anche i rifiuti cartacei che, per qualsiasi ragione, dovessero spargersi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Non andranno conferiti contenitori che hanno contenuto prodotti tossici, nocivi o infiammabili (solventi, benzina, anticrittogamici, ecc.).

I contenitori, per facilitare le successive fasi di trasporto e compattazione devono, per quanto possibile, essere compressi manualmente dagli utenti e conferiti congiuntamente al tappo possibilmente schiacciati.

Il concessionario provvederà a raccogliere, comunque, anche i contenitori plastici o di altro genere che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi sulle aree attorno al punto di conferimento.

Non dovrà essere conferito materiale del tipo vetro retinato, vetro opale (boccette profumi), cristalli, piatti, tazzine, lampadine, specchi, schermi di televisori, tubi catodici e piombo.

Il concessionario provvederà a raccogliere, comunque, anche i materiali vetrosi idonei che per qualsiasi ragione dovessero spargersi o trovarsi sulle aree attorno al punto di conferimento, nonché involucri, cartoni, cassette che dovessero trovarsi sull'area del punto di raccolta.

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del concessionario. A suo carico, quindi, sono da considerarsi le penalità eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Le ditte concorrenti, in sede di gara, dovranno fornire esemplari tipo dei suddetti contenitori proposti per il caso del "porta a porta".

Articolo 67 - Raccolta della frazione ingombranti e dei beni durevoli

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli verranno raccolti presso i rispettivi centri di raccolta appositamente predisposti o presso aree individuate, in accordo con i Comuni, e allo scopo recintate.

Il concessionario potrà proporre un servizio di raccolta alternativo domiciliare "porta a porta" in quei comuni privi di centro raccolta, in attesa della relativa attivazione. Tali interventi saranno prenotati telefonicamente al numero verde approntato dal concessionario e verranno effettuati in un giorno fisso a cadenza quindicinale. In tale servizio i materiali oggetto della richiesta dovranno essere ritirati presso la soglia (al pianterreno) dell'abitazione del richiedente se la stessa si affaccia sulla pubblica via o depositati dall'utente ai bordi della strada. La ditta concorrente potrà proporre un prezzo ad ora di uomo/mezzo solo per eventuali prelievi dai piani superiori, oltre il piano terra. I beni durevoli recuperabili non dovranno essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento del rifiuto secco.

Il concessionario è tenuto, a tale preciso scopo, ad approntare un servizio dedicato di recupero a cui i suddetti beni durevoli dovranno essere conferiti.

Articolo 68 - Raccolta dei rifiuti inerti

Piccole quantità di inerti (limitatamente a 0,5 metri cubi mensili), provenienti da attività ordinarie e straordinarie di manutenzione strettamente domestica, potranno essere conferiti dall'utenza presso i centri di raccolta. Nell'ambito dei centri di raccolta dovranno essere previsti dei container allo scopo predisposti e indirizzati allo smaltimento presso discariche per inerti.

Articolo 69 - Raccolta RSU presso cimiteri

Il concessionario dovrà assicurare l'asporto dei rifiuti dai cimiteri cittadini, in particolare con il posizionamento di cassonetti per il rifiuto secco (carte, cere, plastiche, ecc.), di cassonetti per i rifiuti organici in numero sufficiente alle esigenze del servizio e dotati di idonea cartellonistica di riconoscimento e di un cassone scarrabile per modeste quantità di inerti derivanti da esumazioni ed esumazioni.

Tali contenitori dovranno essere posizionati, possibilmente, all'interno della cinta muraria del cimitero.

Gli orari di svuotamento degli stessi dovranno essere fissati compatibilmente agli orari di apertura del cimitero e verrà, in ogni caso, effettuato nei giorni prefestivi. In particolari periodi (festività Ognissanti, commemorazione dei defunti, ecc.) il concessionario dovrà intensificare il servizio, garantendo, comunque, il prelevamento nel giorno feriale, antecedente la festività, e in quello immediatamente successivo.

Articolo 70 - Rifiuti domestici pericolosi

Il servizio dei rifiuti domestici pericolosi, riguardante i rifiuti di origine domestica, ai sensi dell'allegato "D" del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, sarà eseguito con le modalità indicate di seguito.

Il servizio comprende la raccolta, il trasporto fino all'impianto di stoccaggio provvisorio ed il trattamento finale che verrà concordato con l'Autorità, anche fuori bacino, qualsiasi esso sia. Le spese anche per il trattamento finale saranno a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà essere provvisto di aree attrezzate ed autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi in attesa dell'avviamento al trattamento finale. Le pile scariche saranno conferite, a cura degli utenti in contenitori specifici, consegnati dall'Autorità, collocati presso punti vendita individuati dalla stessa Autorità o lungo le strade. Nella concessione si intende ricompreso e compensato l'onere per lo svuotamento da una dotazione minima di 1 contenitore, ogni 250 abitanti residenti, a quella massima di 1 contenitore ogni 150 abitanti residenti.

Sarà cura del concessionario provvedere alla vuotatura dei contenitori, con frequenza almeno mensile e, comunque, va rigorosamente evitato il traboccamento dei medesimi contenitori.

Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere alla posa di contenitori stradali da posizionarsi nelle zone individuate dall'Autorità.

I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti in contenitori specifici, forniti dall'Autorità, collocati esternamente o meno presso le locali farmacie, studi medici e presidi sanitari in genere, individuati dall'Autorità. Sarà cura del concessionario provvedere alla vuotatura dei contenitori con frequenza almeno settimanale e, comunque, va rigorosamente evitato il traboccamento dei medesimi contenitori.

I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T/F e altri rifiuti urbani pericolosi, provenienti esclusivamente da attività domestica (solventi, coloranti, vernici, filtri, lampade a scarica, tubi catodici, componenti elettronici, oli minerali esausti, oli e grassi vegetali, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti), dovranno essere conferiti al veicolo appositamente predisposto, messo a disposizione da parte del concessionario, di cui dovrà essere fornito calendario di servizio, o presso i centri di raccolta materiali, di cui è prevista la realizzazione nel corso della concessione.

Articolo 71 - Altre raccolte differenziate

L'Autorità si riserva di attivare altre raccolte differenziate, le cui modalità di attuazione verranno concordate con il concessionario.

L'Autorità si riserva il diritto di affidare servizi accessori o integrativi di raccolta ad altre ditte, comprendendo con tale accezione anche le associazioni, di cui al successivo art. 76.

Articolo 72 - Associazioni di volontariato e associazioni ambientaliste

Iniziative di raccolte differenziate possono inoltre avviate anche al di fuori dello schema previsto nei precedenti articoli, da associazioni di volontariato e associazioni ambientaliste, ai sensi della normativa vigente.

Tali raccolte possono essere avviate subordinatamente alla comunicazione all'Autorità e previa comunicazione alle Amministrazioni Comunali.

Le suddette associazioni dovranno, tassativamente, comunicare all'Autorità la destinazione del materiale raccolto, la tipologia e la quantità.

Tali dati dovranno essere disaggregati per comune e per tipologia di materiale.

I materiali raccolti mediante tale sistema non determineranno alcun onere nei confronti dell'Autorità, anche se i quantitativi raccolti, e avviati all'effettivo recupero, saranno computati nel complesso delle raccolte differenziate, ai fini del raggiungimento delle percentuali di raccolta.

TITOLO VIII

NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO UTENZE PUBBLICHE E PARTICOLARI (BANCHE, ALBERGHI, RISTORANTI, ETC.)

Articolo 73 - Numero e tipologia dei contenitori impiegati da strutture pubbliche

Unitamente a quanto previsto per le utenze non domestiche, ai fini dell'aumento della quantità e della qualità delle frazioni riciclabili, dovrà essere attuato un servizio dedicato per la raccolta di flussi di rifiuto organico e secco riciclabile, in grandi quantità, presso le strutture pubbliche e/o particolari.

Il concessionario dovrà prendere in carico il parco contenitori, campane vetro e carta o cassonetti, esistente sul territorio ATO e di proprietà dell'Autorità, garantendone la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Alcuni di essi, con gli eventuali contenitori integrativi, dovranno essere messi a disposizione di alcune utenze specifiche pubbliche (scuole, mense, uffici, ospedali, case di cura, cimiteri, ecc.), definite dall'Autorità, che dispongono di aree adatte (cortili, aree recintate, etc.) e che siano generatrici di grandi quantitativi di rifiuto secco riciclabile e di rifiuto organico compostabile.

A tali utenze pubbliche e private particolari verrà effettuato un servizio dedicato su chiamata per la frazione secco riciclabile mentre il rifiuto organico verrà conferito nel normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Deve essere prevista la modifica strutturale di tutti quei contenitori che necessiteranno di apposite aperture per facilitare il conferimento.

Articolo 74 - Manutenzione e lavaggio dei contenitori e smaltimento dei prodotti di risulta

I cassonetti e contenitori dedicati che nel corso del servizio si rendessero inutilizzabili o in evidente stato di degrado, dovranno essere sostituiti, con immediatezza e, comunque, due giorni dalla segnalazione, a cura del concessionario, fatto salvo il diritto, da parte dello stesso, di rivalersi contro i responsabili del danneggiamento, una volta individuati.

Tali cassonetti e contenitori dovranno essere sottoposti a periodico trattamento di lavaggio e disinfezione, interno ed esterno.

Per una sanificazione dei contenitori è sufficiente il lavaggio interno, effettuato con acqua calda (almeno 80 gradi all'ugello) pressurizzata (90/100 bar).

Le frequenze minime di lavaggio sono quelle già indicate nel precedente art. 62.

Tutti i contenitori vanno lavati esternamente, con asportazione di eventuali adesivi e cancellazione di scritte, irregolarmente apposte.

Il lavaggio e disinfezione dei cassonetti e contenitori dovrà essere previamente concordato con l'Autorità e comunicato, periodicamente, attraverso un prospetto con i seguenti dati: data, operatore, numero operatore, cassonetti/contenitori lavati (dal n. ____ al n. ____), via e utenza.

A partire dalla costituzione della banca dati georeferenziata, di cui al precedente art. 38, tali dati dovranno essere oggetto di aggiornamento all'interno della stessa.

Il trattamento delle acque di risulta provenienti dal lavaggio dei cassonetti e contenitori è a cura ed a carico del concessionario.

Articolo 75 - Ulteriori cassonetti e contenitori per raccolta frazioni riciclabili

Nel caso in cui, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti, si verificasse, in via obiettiva, un aumento di utenze pubbliche e si verificasse la necessità di dedicare ad essi nuovi contenitori, il concessionario è tenuto a provvedere all'acquisto ed al posizionamento degli stessi, senza alcun aggravio per l'Autorità, fino ad un aumento massimo del 20% del numero totale di contenitori presenti sul quel territorio comunale alla data di inizio della concessione.

Una volta superata tale soglia, i nuovi contenitori saranno a carico dell'Autorità.

A tale fine il concessionario dovrà fornire prezzi unitari relativi all'installazione e alla gestione dei nuovi contenitori, divisi per tipologia.

Articolo 76 - Sostituzione cassonetti e/o contenitori distrutti o divenuti obsoleti

Il concessionario è tenuto a rimuovere, riparare e/o sostituire tutti i contenitori impiegati nel servizio dedicato presso strutture pubbliche, i quali a giudizio insindacabile dell'Autorità, per motivi legali, tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale non siano conformi alle norme e raccomandazioni vigenti e future.

Il concessionario è tenuto, inoltre, alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti o resi inutilizzabili da atti vandalici.

Gli oneri di tale sostituzione sono integralmente a carico del concessionario.

TITOLO IX

NORME DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PRESSO UTENTI PRIVATI

Articolo 77 - Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio

Ai sensi del primo comma dell'art. 57 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, fino al momento in cui non verranno determinati i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si farà riferimento alla definizione riportata all'art. 1 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori.

Per tali rifiuti, in quanto provenienti da utenze private, verrà attivato un servizio tenendo conto delle effettive qualità e quantità dei rifiuti prodotti. Verrà attuata, inoltre, la differenziazione tra le frazioni secco e umido e tra i rifiuti riciclabili e non riciclabili.

Ai soli fini del servizio di raccolta e delle modalità della determinazione della tariffa tali utenze verranno divise in due categorie, piccoli produttori e grandi produttori, definite al successivo art. 79.

Articolo 78 - Numero e tipologia dei contenitori impiegati per la raccolta degli RSA presso utenze non domestiche private

Una parte dei contenitori di cui al precedente art. 73, con gli eventuali contenitori integrativi forniti dal concessionario, potranno essere messi a disposizione delle utenze non domestiche per la raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente art. 77.

Articolo 79 - Definizione delle categorie di produttori privati di rifiuti speciali assimilati

I produttori di piccole e medie quantità di rifiuti assimilati verranno inclusi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. Non sono da considerarsi piccoli produttori coloro che per il servizio di raccolta del secco non riciclabile superino mediamente 500 litri a passaggio (2 volte la settimana).

I produttori che non rientrano nella categoria precedente vengono definiti grandi produttori e per essi verrà attivato un servizio dedicato e su chiamata.

Sarà cura del concessionario segnalare tempestivamente all'Autorità eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti scorretti degli utenti. In particolare dovranno essere comunicati i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto secco non riciclabile.

Articolo 80 - Servizio di raccolta presso i piccoli produttori

I rifiuti prodotti dai piccoli produttori verranno raccolti nell'ambito del giro di raccolta porta a porta e cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Alle utenze che producono grandi quantità di rifiuto secco riciclabile potranno essere affidati, su indicazione dell'Autorità, alcuni dei contenitori di cui al precedente art. 73 del presente capitolato.

Tali contenitori dovranno essere svuotati secondo necessità.

Eventuali integrazioni saranno a carico del concessionario.

Tutti i contenitori, affidati ai piccoli produttori, dovranno garantire, un servizio di individuazione automatica dell'utenza e di salvataggio dei dati su supporto informatico di semplice elaborazione.

La ditta concorrente dovrà, quindi, presentare un progetto che preveda la possibilità di implementare un sistema di identificazione dell'utenza ai fini tariffari.

Ove necessario potrà essere assegnato un contenitore da 240 litri di cui al precedente art. 73.

Articolo 81 - Servizio di raccolta presso i grandi produttori

I rifiuti speciali assimilati dovranno essere raccolti separatamente dai corrispondenti rifiuti urbani, in modo da poter consentire se del caso l'applicazione della tariffa proporzionale alla quantità. A tale scopo il concessionario dovrà predisporre mezzi dotati di idonei sistemi di pesatura e registrazione della pesata a carico dell'utente interessato e fornire prezzi unitari per la locazione, dei contenitori.

In concomitanza del servizio, all'utente dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante il peso del materiale raccolto per ogni contenitore svuotato. Ai grandi produttori verranno consegnati contenitori per i rifiuti speciali assimilati, di volumetria commisurata alle esigenze medie di svuotamento. Il servizio di svuotamento per i cassonetti verrà effettuato su giorno fisso per comune, con una frequenza da concordarsi mentre il servizio di svuotamento dei cassoni scarrabili verrà effettuato su chiamata.

Il concessionario dovrà fornire all'Autorità, sia su carta che su supporto informatico, tutte le informazioni relative al servizio svolto utilizzando, a regime, la banca dati georeferenziata di cui al precedente art. 38.

Articolo 82 - Manutenzione dei contenitori affidati alle utenze private

I cassonetti e contenitori dedicati che, nel corso del servizio, si danneggiassero durante la fase di raccolta, dovranno essere sostituiti a cura del concessionario. La sostituzione dovrà avvenire entro tre giorni dalla segnalazione.

Nel caso di danneggiamento di cui non sia responsabile il concessionario oppure, nel caso di furto, verrà ritenuta responsabile del fatto l'utenza non domestica a cui era stato affidato il contenitore che dovrà essere sostituito a sue spese entro tre giorni dal fatto.

Nel caso di normale usura il cassonetto verrà sostituito a carico dell'Autorità, previo accertamento tecnico effettuato dai propri incaricati. A tale fine il concessionario dovrà fornire, in sede di presentazione del progetto-offerta, prezzi unitari relativi all'installazione e alla gestione dei nuovi contenitori, divisi per tipologia.

Rimane fermo che il lavaggio del contenitore è a cura e spese dell'utente.

Articolo 83 - Ulteriori cassonetti per raccolta RSA

In caso di aumento delle utenze produttiva a seguito di stipula di nuove convenzioni, l'Autorità è tenuta a dotare la medesima utenza dei necessari cassonetti. A tale fine il concessionario dovrà fornire, in sede di presentazione del progetto-offerta, prezzi unitari relativi all'acquisto all'installazione e alla gestione dei nuovi contenitori divisi per tipo.

TITOLO X

NORME DI SVOLGIMENTO DI SERVIZI SPECIALI RICHIESTI AL CONCESSIONARIO

Articolo 84 - Raccolta dei rifiuti mercatali

Dovrà essere assicurata la raccolta dei rifiuti ed il trasporto, anche in maniera differenziata, dei rifiuti mercatali prodotti dalle attività dei mercati ortofrutticoli, dei mercati ambulanti settimanali, anche festivi, dei Comuni interessati al presente appalto.

Al termine delle operazioni di vendita, quindi a partire dalle ore 13.00 e sino alle ore 18.00 circa, il concessionario, se richiesto, dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nell'attività di vendita. Gli ambulanti dovranno conferire il proprio rifiuto secco in sacchi trasparenti gialli da 70 litri (forniti dal concessionario) ben chiusi ed accatastati nel luogo indicato dal concessionario, assentitamente all'Autorità.

Le cassette dovranno essere ordinatamente accatastate ed i cartoni volumetricamente ridotti e impacchettati, in modo da garantirne la raccolta differenziata. Agli ambulanti produttori di rifiuto umido verranno affidati, a cura del concessionario, contenitori in numero sufficiente in cui il rifiuto organico verrà conferito in sacchi. Tali sacchi saranno forniti dal concessionario. Al termine delle operazioni di vendita, i sacchi ben chiusi verranno accatastati dall'ambulante nell'area di raccolta vicino agli altri rifiuti.

In caso di variazione, in aumento o in diminuzione, le parti provvederanno ad adeguare il corrispettivo in proporzione e secondo le tabelle analitiche offerte in sede di gara. Le operazioni di pulizia dovranno terminare, di norma, entro le ore 16.00 o le ore 20.00, rispettivamente, per mercati e/o manifestazioni della durata del mattino o anche del pomeriggio.

Articolo 85 - Pulizia aree mercatali, feste e manifestazioni in genere

Alla raccolta dei rifiuti seguirà lo spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree interessate dalle attività mercatali ed, in particolar modo, dovranno essere lavate e deodorizzate le aree adibite a pescheria.

Il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, la chiusura al traffico, con transenne ed apposizione di segnaletica, dell'area adibita a mercato, e la riapertura della stessa, al termine del mercato.

Il concessionario, se richiesto, dovrà garantire il potenziamento del servizio in occasione di particolari fiere, spettacoli circensi e manifestazioni in genere.

Tali interventi, richiesti espressamente dall'Autorità, saranno svolti nell'intero arco dell'anno.

Dovranno, altresì, essere previste forniture temporanee di cassonetti o altro tipo di raccoglitore, a perdere, del secco e dell'umido, di tipo stradale, in numero sufficiente da posizionare secondo la localizzazione preventivamente indicati dall'Autorità.

Andrà, inoltre, espletato il servizio di pulizia e di spazzamento di tutta le aree interessate per tutti i periodi delle fiere e manifestazioni compreso il giorno seguente la chiusura.

Tale servizio dovrà essere garantito anche per mercatini in giorni feriali e in occasione di comizi e manifestazioni varie.

Sarà cura delle Amministrazioni competenti delimitare le aree e vietare il transito veicolare.

Articolo 86 - Spazzamento strade, piazze e marciapiedi

Formano oggetto del servizio:

- a) lo spazzamento meccanizzato delle strade, piazze ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, da effettuarsi (nelle prime ore del mattino e, comunque, non oltre le ore sette), tutti i giorni infrasettimanali, escluse le domeniche, con esclusione del centro storico, ove il servizio dovrà essere effettuato anche nel primo pomeriggio ed alle prime ore del mattino della domenica;
- b) la pulizia e lo spazzamento manuale, anche coadiuvato da mezzi meccanici, delle aree pedonabili (marciapiedi, piazze, piazzali, gallerie) ed altri spazi pubblici e/o ad uso pubblico, compresa la pulizia delle porzioni di strada dove la spazzatrice non riesca ad operare.

Tale servizio comprende inoltre il posizionamento, la manutenzione e lo svuotamento di tutti i cestini porta rifiuti, effettuato mediante la sostituzione dei sacchi a perdere forniti dal concessionario.

Restano esclusi i servizi di manutenzione del verde pubblico, mentre è ricompreso:

- a) l'asportazione dell'erba spontanea nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b), escluso il diserbo;
- b) la raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta derivante dal verde pubblico;
- c) l'asportazione del fango dalle zanelle;
- d) la disotturazione delle caditoie;
- e) la rimozione di escrementi di animali ed il prelievo di rifiuti eventualmente depositati al di fuori dei cassonetti.

Le aree "aperte e scoperte" presso le quali si svolgono i mercati (giornalieri e/o periodici) dovranno essere sottoposte ad intervento di spazzamento, al termine delle attività ed in maniera coordinata con i restanti interventi di pulizia.

In sede di offerta la ditta concorrente dovrà, comunque, osservare le frequenze e le condizioni minimali richieste dall'Autorità. Per garantire l'efficienza del servizio, i responsabili della polizia urbana, opportunamente, predisporranno apposite ordinanze per il divieto di sosta programmate, mentre la posa dei relativi cartelli sarà a cura del concessionario.

Durante l'esecuzione del servizio, il concessionario potrà richiedere, ove ritenuto necessario, l'intervento delle polizie urbane. Nel servizio di spazzamento il concessionario dovrà provvedere alla rimozione di siringhe abbandonate sul suolo pubblico o di pubblico passaggio. Nel caso il concessionario venga anche incaricato della manutenzione e dello svuotamento dei cestini, dovrà anche effettuare, la rimozione delle siringhe abbandonate nei giardini delle strutture scolastiche, nelle aree verdi pubbliche e nei parchi pubblici. Tale raccolta dovrà essere effettuata dove necessario con frequenza prestabilita a seconda delle zone interessate. Il concessionario dovrà predisporre un mezzo attrezzato dotato di idonei contenitori. Le siringhe, successivamente, dovranno essere inserite in appositi contenitori. ed avviati a termodistruzione, a cura del concessionario.

Tale onere si intende ricompreso e compensato nell'importo di appalto sulla base del prezzo offerto dal concessionario.

Nel progetto-offerta, ciascun concorrente dovrà allegare una planimetria con l'esatta indicazione delle zone di spazzamento e con le tecniche (manuali e/o meccaniche) da applicare.

Articolo 87 - Svuotamento e manutenzione dei cestini portarifiuti e pulizia area circostante

La ditta concorrente dovrà specificare, in sede di presentazione del progetto-offerta, la dimensione e la forma dei cestini portarifiuti, oggetto di eventuale integrazione a quelli già esistenti, nonché le modalità di svuotamento degli stessi, la cui frequenza dovrà essere almeno uguale a quella dello spazzamento manuale delle località in cui ogni cestino verrà installato, e comunque tale da evitare situazioni di cestini traboccanti.

Per i cestini che venissero installati in località non soggette a spazzamento manuale, il concessionario dovrà assicurare la vuotatura degli stessi, almeno con frequenza settimanale.

Tutti i cestini dovranno essere costantemente mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza a cura e spese del concessionario. Rientra nella manutenzione ordinaria, tra l'altro, la fornitura e la messa in opera, all'interno di ciascun cestino, di un sacchetto a perdere di materiale plastico da sostituirsi ad ogni svuotamento ed il lavaggio del cestino stesso, in caso di necessità e, comunque, almeno due volte all'anno.

Rientra nella manutenzione straordinaria a carico del concessionario e senza oneri per l'Autorità, tra l'altro, la sostituzione di un cestino con altro del medesimo modello, o altro di pari funzionalità, previa approvazione dell'Autorità, nel caso in cui il cestino esistente sia stato distrutto, rubato o danneggiato.

Nel caso in cui l'eventuale palo di sostegno sia dedicato esclusivamente a tale funzione, il concessionario è tenuto a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. Due volte all'anno tutti i cestini vanno lavati esternamente, con asportazione di eventuali adesivi e cancellazione di scritte irregolarmente apposte.

Qualora il concessionario lo ritenga opportuno potrà procedere all'acquisto di nuovi cestini, di qualsiasi materiale e modello, preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale e l'Autorità.

A tal fine il concessionario dovrà fornire i prezzi relativi all'acquisto, installazione e gestione dei nuovi cestini, divisi per tipologia.

Una volta installati anche questi cestini saranno soggetti al regime di manutenzione sopra dettagliato.

Tutti i cestini presenti sul territorio, da chiunque installati od acquistati, rimangono di proprietà dell'Autorità. Il concessionario dovrà, inoltre, garantire, tra l'altro, la pulizia delle aree circostanti ai cestini.

Il concessionario, dietro autorizzazione scritta dell'Autorità, avrà facoltà di utilizzare tali contenitori ad uso pubblicitario. Il ricavo di tali contratti pubblicitari, al netto delle imposte a carico del concessionario, saranno di esclusiva competenza dello stesso, che ne dovrà tenere conto ai fini della stesura del piano economico finanziario di offerta e nello stabilire il corrispettivo di appalto.

Articolo 88 – Lavaggio di strade ed aree particolari nel centro urbano

Il concessionario, relativamente alle vie, piazze ed aree indicate nel progetto-offerta, dovrà assicurare

un servizio di lavaggio e disinfezione.

Nel progetto-offerta dovranno essere indicate le modalità di espletamento di questo servizio, con frequenze di erogazione, risorse impiegate ed orari.

Su indicazione del concessionario, il Comune presso il quale si eseguirà il servizio provvederà a dotare le aree di idonea segnaletica di divieto provvisorio di sosta nelle ore e nei giorni in cui si prevedono gli interventi.

Le aree "aperte e scoperte" presso le quali si svolgono i mercati (giornalieri e/o periodici) dovranno essere sottoposte ad intervento di lavaggio e disinfezione, al termine delle attività ed in maniera coordinata con i restanti interventi di pulizia.

Articolo 89 - Presenza a richiesta di addetti a disposizione dell'Autorità

Il concessionario dovrà, a richiesta, mettere a disposizione uno o più operatori, eventualmente con automezzo adeguato (tipo motocarro o analogo), a disposizione dell'Autorità per compiti vari quali ad esempio:

- a) raccolta dei rifiuti abbandonati sparsi sul territorio dell'ATO;
- b) assistenza supplementare nello spazzamento, qualora richiesto;
- c) pulizia di giardini, aiuole, marciapiedi ed ogni zona del territorio che richiedesse un intervento di pulizia e sistemazione.

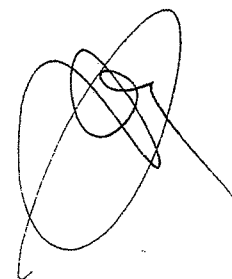
La disponibilità dell'addetto all'Autorità deve essere data entro un giorno dalla chiamata.

Articolo 90 - Centri di raccolta materiali e centri di raccolta zonale

Il concessionario potrà prevedere, nel corso dell'appalto, la progettazione, realizzazione e gestione, previa autorizzazione, di centri di raccolta materiali e centri di raccolta zonale, presso cui l'utente, di sua iniziativa e con i propri mezzi, conferisce, in luoghi messi a disposizione dall'Autorità, i seguenti materiali:

- a) frazione secca non riciclabile;
- b) frazione rifiuto umido;
- c) residui di prodotti e relativi contenitori etichettati T/F;
- d) batterie d'auto esauste;
- e) oli e grassi vegetali o animali esausti;
- f) oli minerali esausti;
- g) lampade alogene, a scarica, lampada a fluorescenza e tubi catodici;
- h) residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici;
- i) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;

- j) pile e medicinali;
- k) componenti elettronici;
- l) rottami ferrosi;
- m) carta e cartoni;
- n) rottami di vetro, lattine e contenitori in banda stagnata;
- o) sfalci d'erba, ramaglie e scarto verde in generale;
- p) piccole quantità di inerti;
- q) stracci e tessuti in genere;
- r) contenitori in plastica e plastiche varie;
- s) rifiuti ingombranti;
- t) assimilati;
- u) altri come individuati con provvedimenti dell'Autorità.



L'Autorità ha facoltà di introdurre o modificare, in qualsiasi momento, la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare al centro, nell'ambito delle tipologie autorizzate dall'Amministrazione Provinciale.

Sarà cura del concessionario provvedere alla fornitura delle attrezzature necessarie alle raccolte, al trasporto e al conferimento ai siti di recupero e/o smaltimento definitivo.

Nel periodo intercorrente tra l'avvio del servizio di raccolta e la piena operatività dei centri, sarà, comunque, a carico del concessionario l'organizzazione della gestione completa di tali frazioni di rifiuti, con strutture proprie o terze, in piena autonomia, previa intesa con l'Autorità ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Resta l'obbligo, a carico del concessionario, di provvedere al ritiro e conferimento ai centri CONAI del materiale conferito.

In sede di offerta la ditta concorrente deve descrivere le modalità con le quali intende gestire il servizio nel periodo transitorio.

Articolo 91 - Raccolte differenziate tramite attrezzatura mobile

L'Autorità intende sviluppare ulteriormente il concetto di differenziazione dei rifiuti predisponendo degli specifici servizi che, oltre ad aumentare le percentuali di materiali separati, costituiscano veicolo di propaganda e sensibilizzazione nei confronti dell'utenza.

In quest'ottica il concessionario, seguendo l'impianto organizzativo fornito dall'Autorità, dovrà dotarsi di una attrezzatura itinerante, in cui concentrare i servizi di raccolta, già attuati presso i centri descritti ai punti c), d), e), g), h), i), j) all'art. 90 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori.

Il concessionario appronterà un piano di intervento precisando, giorni, orari e punti di stazionamento del mezzo, i cui passaggi dovranno essere almeno mensili, secondo turnazione regolare, così da consentire il conferimento delle diverse frazioni da parte degli utenti. Tali giorni, orari e punti di stazionamento dovranno essere pubblicizzati nei modi concordati ed inseriti nel materiale informativo di cui all'art. 40 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri. Tale mezzo dovrà contenere oltre al logo e l'intestazione dell'Autorità, particolari e vistosi simboli di riconoscimento.

L'Autorità si riserva il diritto di affiancare, durante il servizio, proprio personale o da esso delegato, agli operatori del concessionario per l'attività di informazione, sensibilizzazione e educazione sui temi del riciclaggio.

La ditta concorrente illustrerà, in sede di progetto-offerta, una specifica proposta, corredata dei relativi costi, che dovrà essere esecutiva dall'inizio dei lavori.

Articolo 92 - Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali trattati

Il concessionario provvederà al ritiro, trattamento, trasporto e avvio allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, e tali operazioni saranno eseguiti ai sensi della normativa vigente.

Verrà previsto per i frammenti di legno, stoffa, avanzi di indumenti ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni, così come riportate alla luce e suddivise per tipologia dai necrofori:

- a) il confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura recante la dicitura "rifiuti cimiteriali", previo il trattamento di disinfezione;
- b) deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalità del sistema di raccolta, in idonea area attrezzata, all'interno del cimitero;
- c) smaltimento finale, preferibilmente presso impianti di termodistruzione, debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente. In alternativa smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti solidi urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa;
- d) per ciò che riguarda le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc., verrà effettuata la bonifica delle stesse, nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità, a cura del responsabile del servizio di smaltimento.

Articolo 93 - Pulizia caditoie stradali

Nell'esecuzione del servizio di spazzamento il personale deve evitare che qualsiasi detrito cada dentro i condotti e curare che le caditoie e le bocche dei condotti, destinati allo scarico delle acque meteoriche, siano tenuti sempre in perfetta efficienza e completamente sgombri da terra, sassi, sabbia, fogliame ed ogni altro rifiuto che vi si possa accumulare.

Il concessionario dovrà, inoltre, mantenere liberi e sgombri, da qualsiasi materia, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche esistenti lungo le vie, piazze e viali in modo da assicurare il libero scolo delle acque stesse.

Il concessionario dovrà assicurare almeno due volte all'anno la pulizia delle caditoie stradali presenti sul territorio dei Comuni interessati. Tale servizio andrà comunque espletato, la prima volta nel mese di marzo e la seconda volta, nel mese di settembre. Esso dovrà prevedere lo spurgo del fango o di altri rifiuti accumulatisi.

Il concessionario dovrà, inoltre, assicurare il trasporto all'impianto di smaltimento, in modo separato, del materiale di risulta (l'acqua verrà smaltita a carico del concessionario) e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sia alle grate che ai manufatti accessori.

Il concessionario sarà tenuto a disporre ed attuare gli interventi secondo le norme e le modalità previste ed al corrispettivo indicato nella definizione dei prezzi unitari.

Articolo 94 - Rimozione rifiuti abbandonati e altri servizi

Il concessionario dovrà provvedere al ritiro e alla rimozione dei cumuli di rifiuti urbani, inerti c/o ingombranti abbandonati sul luogo pubblico, compresi i rottami di automobili quando siano state inutilmente espletate le procedure di riconoscimento del produttore.

Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento di resti di natura organica, comprese le carogne animali che, per un qualsiasi motivo, dovessero trovarsi sul suolo pubblico, compresi quelli piaggiati, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 508.

Dovrà essere, inoltre, previsto un servizio per la rimozione degli animali feriti che sostino in luogo pubblico.

Il concessionario potrà, inoltre, essere chiamato ad operare anche in luoghi comuni nei fabbricati o in aree scoperte, non di uso pubblico.

Articolo 95 - Altri servizi accessori ed integrativi della pulizia della strada

Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere ad attivare servizi quali:

- a) il lavaggio di superfici di particolare pregio, quali la pavimentazione lapidea dei centri storici;
- b) il lavaggio e la disinfezione delle fontanelle, dei servizi igienici, dei sottopassaggi e dei portici di uso pubblico.

Tali servizi, condizioni meteorologiche permettendo, saranno svolti nelle prime ore del mattino, al fine di non creare intralci al traffico veicolare ed inconvenienti a quello pedonale, nel rispetto della salvaguardia ambientale e della quiete pubblica e rispetto dei beni.

La raccolta e asportazione delle foglie al di fuori del normale servizio di spazzamento verrà attivata dietro richiesta nel periodo autunnale. La raccolta manuale sarà effettuata da operatori con ausilio di idonee attrezzature, rastrelli, sacchi, forconi e motocarri a vasca e/o minicompattatori per il caricamento.

La raccolta meccanizzata sarà effettuata da operatori ecologici con ausilio di idonee attrezzature.

Il materiale raccolto durante tale servizio verrà trasportato nei siti indicati dall'Autorità che ne sosterrà gli oneri per lo smaltimento, ovviamente suddiviso per Comune di provenienza. Sarà inoltre obbligo del concessionario attivare, dietro richiesta, un servizio per cancellare, ripulire e bonificare gli spazi coperti da scritte di ogni genere, su pareti di edifici, su elementi di arredo urbano, ecc..

Per l'esecuzione del servizio è necessario adottare tecniche appropriate al fine di non danneggiare le parti cui ricadono le scritte medesime e in particolare:

- a) copertura con tinteggiatura dello stesso colore;
- b) intervento con prodotti chimici non corrosivi;
- c) sabbiatura nel caso di parti in travertino, marmo o parti levigate, con particolare attenzione alla presenza di bassorilievi o altri elementi di pregio che possano essere danneggiati.

Il concessionario dovrà, inoltre, garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità attivabile su chiamata telefonica, o tramite fax, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno. Tale servizio dovrà far capo ad un tecnico responsabile che dovrà garantire il pronto intervento entro un'ora dalla chiamata.

A supporto ed in eventuale aiuto allo stesso, il concessionario dovrà assegnare n. 2 autisti con relativi mezzi, anche speciali, e n. 3 operatori. Il personale di supporto al tecnico reperibile dovrà intervenire entro un massimo di un'ora dalla richiesta. Il servizio di pronto intervento sarà attivato su semplice chiamata dell'Autorità.

Articolo 96 - Servizi in occasione di nevicate

In caso di nevicate, tutti il personale addetto allo spazzamento stradale sarà messo a disposizione del Comune per la spalatura e lo sgombero della neve dalle strade.

Il personale addetto alla raccolta verrà messo a disposizione per lo sgombero della neve solo nel caso in cui il servizio non potesse essere convenientemente svolto con il solo personale addetto allo spazzamento.

Il personale utilizzato nel servizio di cui al presente articolo dovrà essere fornito, a spese della ditta appaltatrice, di tutte le attrezzature di lavoro, mezzi e materiali di consumo necessari per lo sgombero della neve dalle strade comunali.

Articolo 97 - Servizi diversi, occasionali e non previsti

L'Autorità potrà richiedere l'espletamento, in aggiunta e sostituzione a quelli già previsti, di servizi occasionali non compresi nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori, purché assimilabili e connessi ai servizi in appalto (per esempio: transennamento aree pubbliche, ecc.).

Il concessionario è tenuto ad eseguirli, eventualmente facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, mettendo a disposizione il personale dipendente e i propri mezzi, con le modalità stabilite dall'Autorità.

Il concessionario, a servizio ultimato, sarà rimborsato, dall'Autorità e dai Comuni richiedenti i servizi, delle eventuali maggiori spese sostenute e non previste dal contratto ma, in ogni caso, previamente e formalmente concordate tra le parti.



TITOLO XI

TRASPORTO E CONFERIMENTO FINALE

Articolo 98 - Trasporto e pesatura dei rifiuti

Il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati e dei materiali recuperati, per il conferimento ad impianti di riutilizzo e/o di trattamento in discarica, è a totale carico del concessionario, nell'ambito di un'area che corrisponde al territorio dell'A.T.O. BR2.

Nel caso in cui, il concessionario, per qualsiasi motivo, debba effettuare il trasporto al di fuori dei confini territoriali stabiliti, ad una distanza superiore di km. 30 dall'impianto c/o la discarica del bacino BR2, è riconosciuto, da parte dell'Autorità, per la sola parte eccedente i 30 chilometri, come sopra calcolati, un rimborso sulla base delle tariffe chilometriche applicate ai percorsi esterni, desunti dall'elenco prezzi presentato dal concessionario, in sede di presentazione del progetto-offerta. Tale costo è soggetto alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 50.

Il concessionario deve effettuare le operazioni di pesatura di tutti i tipi di rifiuto e dei materiali raccolti, in modo differenziato, presso l'impianto di smaltimento, trattamento e recupero dei materiali medesimi, ovvero in pese intermedie a suo carico (autorizzate comunque dall'Autorità) e deve inviare copia del verbale di tutte le pesature all'ufficio competente dell'Autorità, con scadenza mensile, entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Il sistema di pesatura montate sui mezzi impegnati nella raccolta dovrà rigorosamente essere sempre funzionante e garantire la lettura dei pesi raccolti Comune per Comune e non avere uno scostamento superiore alle 0,50 %.

Ogni pesatura in entrata ai centri di smaltimento e in discarica dovrà riportare la controfirma dell'addetto al trasporto e di quelle all'accettazione, con data completa ed ora.

Articolo 99 - Conferimento finale dei rifiuti

La scelta degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti umido, vegetale, e secco non riciclabile diversi dagli impianti e discariche dei bacini BR2, sono di esclusiva pertinenza dell'Autorità.

E' fatto obbligo al concessionario di conferire i rifiuti raccolti in modo differenziato ad aziende aderenti ai Consorzi obbligatori, quando questi siano in essere.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di conferire in modo scorretto le frazioni provenienti dalla raccolta integrata e in particolar modo le frazioni riciclabili.

TITOLO XII

NORME ORGANIZZATIVE

Articolo 100 - Responsabile del servizio

Il concessionario dovrà comunicare, entro l'inizio dei lavori, all'Autorità, il nominativo del responsabile del servizio, che sarà considerato a tutti gli effetti come legale rappresentante del concessionario stesso.

E' a carico del responsabile la tenuta e la compilazione dei registri prescritti, la fornitura di informazioni agli utenti dei servizi, ai potenziali utenti, la sottoscrizione, quale supervisore tecnico e giuridico, di tutte le bolle di accompagnamento dei rifiuti urbani ed assimilati e di ogni altro documento e/o incombente. Egli dovrà, inoltre, assicurare il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le norme in materia, presenti e future, assumendosi al riguardo ogni responsabilità. E' inoltre compito di detta persona, o di un suo incaricato, la sorveglianza dei percorsi dei rifiuti in tutte le loro fasi di smaltimento, di relazionare mensilmente sulle carenze o difetti riscontrati, ed infine, la responsabilità del personale aziendale destinato alle attività dell'appalto nonché della loro formazione.

Articolo 101 – Cantiere

Il concessionario dovrà disporre, in ciascun Comune, all'interno del territorio dell'ATO, di idonei fabbricati da adibire a deposito attrezzature, rimessaggio dei veicoli, spogliatoio per le maestranze, servizi igienici in genere, comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda, e quant'altro utile ai fini del buon funzionamento aziendale e previsto dal contratto di categoria.

Il concessionario dovrà anche avere, in dotazione, un'area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

Tutte i locali e le aree dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza della concessione.

Articolo 102 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutte le operazioni, oggetto della presente concessione, dovranno essere condotte, comunque, indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non, oppure che la suddetta rete sia, per qualsiasi motivo e per qualunque durata, percorribile con difficoltà.

Non costituirà motivo di ritardo, nell'effettuazione dei servizi, o motivo di richiesta di maggiori compensi o indennizzi, il cambiamento di percorso dei veicoli, dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.

Non costituiscono motivi di ritardo o di mancata effettuazione dei servizi, le avverse condizioni meteorologiche, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli del concessionario.

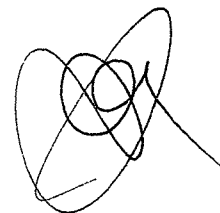
Alle operazioni di liberazione dalla neve dei contenitori stradali dovrà provvedere, direttamente, il concessionario, con oneri a proprio carico.

Il concessionario è tenuto, in ogni caso, ad esporre un proprio prezzo orario, comprensivo di uomini e mezzi, per spezzamento neve da viabilità comunali, per i Comuni che lo dovessero richiedere.

Nessuna incombenza spetta al concessionario nel caso di raccoglitori porta a porta.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo 103 – Determinazione, applicazione e riscossione della tariffa

La determinazione, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono di esclusiva competenza dell'Autorità.

Il concessionario è tenuto a fornire, tempestivamente, ogni elemento e prestazioni utili all'esercizio delle funzioni predette, in particolare quelle di cui agli art. 38 e 58, anche se diverse da quelle già contemplate nei precedenti articoli.

Articolo 104 – Inizio del servizio

Il concessionario è tenuto ad iniziare il servizio con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo all'inizio della concessione, come scaglionato nel quadro riportato al precedente art. 5.

Articolo 105 – Norme di fine appalto

Alla cessazione del contratto di concessione, per qualsiasi regione, il concessionario sarà obbligato, altresì, ove richiesto dall'Autorità, a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua sostituzione.

Resta fissato che, in caso di inadempienza, l'Autorità provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 106 – Risoluzione del contratto per inadempimento

L'Autorità ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora, oltre nelle situazioni già espressamente previsti nei precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento del concessionario;
- b) perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto della concessione;
- c) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza;
- d) cessione totale o parziale della concessione;
- e) subappalto, o cessione anche parziale, non autorizzato;
- f) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- g) sospensione del servizio per più di 5 (cinque) giorni in un anno, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- h) gravi e frequenti violazioni di articoli e clausole del contratto;
- i) arbitrario abbandono del servizio da parte del concessionario;
- j) grave violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di tutela ed igiene ambientale;
- k) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- l) sospensione del servizio per più di 5 (cinque) giorni in un anno, salvo comprovate cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Autorità, oltre alla applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 107 – Oneri fiscali ed spese diverse

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro, del relativo contratto sono a intero carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 108 – Controversie e foro competente

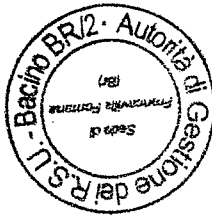
La definizione delle controversie e contestazioni che potessero insorgere tra l'Autorità ed il concessionario, sia in corso che al termine della concessione, qualunque sia la natura di esse, è

devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brindisi.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 109 – Clausole previste dall'articolo 1341 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli 5, 6, 13, 28, 36, 47, 48, 49, 107 e 108.



Il Dirigente UTA - Responsabile del Procedimento

(dott. ing. Antonio Pescatore)